



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale 7 maggio 2014 di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2014, per la definizione di disabilità gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Rep. Atti n. *101/ew* del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 5 agosto 2014:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:

- al comma 1264, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che:

- al comma 199, autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
- al comma 200, il Fondo in argomento è ulteriormente incrementato di 75 milioni da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;

VISTO il Decreto 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, di riparto delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze, a seguito di Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 20 febbraio 2014;

VISTA la nota in data 24 luglio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 29 luglio 2014, con la quale il predetto schema di accordo è stato trasmesso alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali e il correlato assenso acquisito in data 31 luglio 2014;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Considerato che:

- con nota n. 293/Coord. del 5.05.2014, la Regione Liguria in qualità di coordinatrice della Commissione politiche sociali ha comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la volontà delle Regioni e delle Province autonome di condividere una definizione per individuare le gravissime disabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2014;

Considerata, altresì

- la volontà delle Regioni di destinare, in virtù della definizione di disabilità gravissima condivisa, una quota maggiore delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze per gli interventi in favore delle persone in tale condizione;

il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali convengono quanto segue:

ART. 1

1. Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali convengono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sulla necessità di specificare ulteriormente la definizione di disabilità gravissima, adottata all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, intendendosi per tale condizione quella delle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica.

ART. 2

1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare una quota non inferiore al 40% delle risorse economiche complessivamente determinate dall'articolo 1, commi 199 e 200, della Legge n. 147/2013, esclusivamente per gli interventi di assistenza domiciliare diretta e indiretta, in favore delle disabilità gravissime, come definite dall'articolo 1 del presente accordo, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, con divieto ad utilizzi diversi.

Il Segretario

Antonio Naddéo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta